

Variazione del settore merceologico nell'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante - tipo B (autorizzazione)

Di cosa si tratta?

Si tratta di autorizzazione per variazione del settore merceologico (aggiunta) e/o somministrazione di alimenti e bevande.

La nuova autorizzazione sostituisce la precedente della quale viene mantenuta l'anzianità dell'azienda commerciale.

Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare / somministrazione di alimenti e bevande, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione al Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL della "Notifica" ai fini della Registrazione ai sensi dell'art. 6 del REG. CE 852/2004.

L'autorizzazione è revocata:

- ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs 114/98 e s.m., in caso di mancato inizio dell'attività entro il termine di 180 giorni dalla data di rilascio della stessa.

Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?

Morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. e dell'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

Professionali in caso di prodotti del settore alimentare / somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs 59/2010:

1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell'ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande
4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.

Alcune particolari attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario il diploma.

In caso di ditta individuale, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare; in caso di Società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

Contributivi: Regolarità Contributiva ai sensi della normativa vigente per tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche tenuti all'iscrizione all'INPS e all'INAIL.